



Allegato sub. A
all'atto
di deposito n. 27513
accolta n. 14593



STATUTO


SIENA MOBILITA' s.c.a.r.l.
S.S. 73 Levante, 23 - 53100 SIENA

Testo aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Soci nella



seduta del 10.12.2018

Muscarelli - Poveri

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text or a logo, though the details are not clearly legible.

STATUTO
della Società
“SIENA MOBILITÀ società consortile a responsabilità
limitata”

Art. 1
DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli artt. 2615 ter, 2462 e segg c.c. la Società Consortile A Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) denominata “SIENA MOBILITA’ società consortile a responsabilità limitata”.

Art. 2
SEDE

La sede della Società è fissata nel Comune di Siena.
La Società potrà istituire sia in Italia che all’estero sedi secondarie, amministrative, filiali, rappresentanze ed agenzie; potrà anche spostare la sede legale con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, purché entro il territorio nazionale.

Art. 3
DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4
DURATA

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico di cui al successivo

articolo e sarà prorogabile con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci da assumersi con la maggioranza prevista al successivo art. 11.

Art. 5 *OGGETTO*

La Società è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., quindi con natura e finalità consortili.

La Società in particolare ha per oggetto principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al Lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio dei servizi di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) urbani ed extraurbani del bacino della Provincia di Siena - Lotto Unico - aggiudicato alla costituenda ATI a seguito della gara europea, procedura ristretta, svolta ed aggiudicata dall'Amministrazione Provinciale di Siena in data 2 dicembre 2004, protocollo numero 195423.

Con essa inoltre i Soci intendono costituire un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività nel campo del trasporto pubblico locale della mobilità e di ogni altra attività a queste connessa sia nell'ambito di attività a rilevanza interna rispetto a singoli Soci consorziati, concentrando i processi produttivi e gestionali comuni delle realtà dei Soci interessati a detti processi per ottimizzarne la gestione, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente, coordinare il comportamento delle imprese interessate, sia nell'ambito di attività con rilevanza esterna attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi o lavori anche mediante partecipazione a procedure concorsuali.

La Società favorirà anche la diversificazione delle attività mediante lo sviluppo di iniziative imprenditoriali comuni in settori di attività paralleli o connessi alla mobilità delle persone.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale

devono essere demandati alla Società a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo le seguenti funzioni direzionali da svolgersi all'interno del lotto di gara:

A) attività a rilevanza esterna al gruppo di imprese consorziate:

- il coordinamento tra le consorziate, in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in forza dei Contratti di servizio stipulati;
- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;
- l'acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i Soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei Soci;
- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione all'organizzazione ed alla gestione dei Contratti di Servizio;

B) attività a rilevanza interna al gruppo di imprese consorziate:

- il perseguimento degli interessi della Società e delle singole consorziate;
- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, per questi ultimi esercitandone altresì la commercializzazione;
- la promozione dei sistemi di acquisto collettivo per le imprese consorziate;
- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle politiche di relazioni industriali;
- l'effettuazione di servizi per i Soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- lo studio e la promozione dell'innovazione

- tecnologica e delle tecniche gestionali;
- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e della carta di servizio.

La Società, in considerazione della sua natura giuridica e degli scopi che persegue, non si prefigge, di regola, scopo di lucro diretto; scopo della Società è assumere, utilizzando le caratteristiche specifiche dei propri Soci, tutti i compiti sopra elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in particolare quelli previsti dai patti parasociali allegati al presente statuto.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno repute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da Soci, da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

È fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 6


CAPITALE SOCIALE QUOTE

Il capitale Sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila e zero centesimi).

Le quote di partecipazione alla Società devono essere direttamente proporzionali alla produzione svolta, ai sensi del relativo Capitolato di gara.

Anche indipendentemente da una deliberazione di aumento del capitale sociale o da una deliberazione dell'Assemblea Ordinaria per l'incremento del patrimonio sociale, i Soci dovranno eseguire versamenti per la copertura delle perdite; perdite che però dovranno sempre essere strettamente ricollegabili al funzionamento della S.C.A.R.L. e non

paesano - Pavia



alle risultanze delle singole aziende che ne fanno parte ed in quanto responsabilità dei rispettivi aspetti gestionali.

Gli apporti "in conto capitale" dovranno essere iscritti in una speciale riserva che potrà essere successivamente imputata al capitale sociale.

Le anticipazioni dei Soci in favore della Società a titolo di finanziamento, si considerano infruttifere di interessi o altre utilità, a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., i Soci saranno tenuti alla prestazione di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai Soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i Soci interessati.

Art. 7

PARTECIPAZIONE

Fanno parte della Società le aziende partecipanti alla costituenda ATI aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale a seguito di gara indetta dalla Provincia di Siena relativa al Lotto Unico di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) urbano ed extraurbano del bacino della Provincia di Siena e percentuali che rispecchiano il servizio prodotto.

Il passaggio delle quote tra i Soci avviene solo a seguito di variazioni del servizio tra i singoli consorziati, previa rideterminazione delle rispettive quote di produzione, fermo restando quanto previsto dal Capitolato di gara e dal Contratto di

ROSSI
Pavica

Servizio.

Il passaggio delle quote avviene al valore del patrimonio netto alla data del trasferimento.

Nel caso in cui uno dei Soci comunichi alla Società la necessità di richiedere alla Provincia di Siena la corresponsione di maggiori corrispettivi a causa di maggiori oneri, danni e/o indennizzi, anche dovuti al mutamento delle condizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto e/o alla verifica di condizioni di esercizio diverse da quelle ivi stabilite nei servizi di propria competenza, la Società sarà tenuta a fare propria la relativa richiesta, ad inoltrarla alla Provincia di Siena e a curarne il soddisfacimento, anche promuovendo le opportune azioni necessarie a tutela del socio richiedente.

Art. 8

DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della sua quota.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea delibera ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede Sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, e/o con comunicazione scritta inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei Soci.

Nella lettera convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo di Assemblea in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità di convocazione è riconosciuta la validità dell'Assemblea quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. È ammessa la tenuta dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in costante collegamento audio-video (videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia per loro possibile ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in collegamento audio-video.

Verificatesi queste condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato nella riunione e scelta anche fra non Soci.

Art. 11
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è resa valida dalla presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera con lo stesso quorum, tanto in prima che nell'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea e scelto anche fra non Soci, salvo che, per volontà del Presidente o su richiesta dell'Assemblea, il verbale debba essere redatto per atto di Notaio.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. In ogni caso il verbale dovrà indicare il nominativo dei Soci dissenzienti o astenuti.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da non Socio, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione ad intervenire all'Assemblea stessa anche per delega.

Art. 12
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2475 c.c. e seguenti e rimangono in carica per un periodo massimo di tre anni

Gli amministratori possono essere anche non Soci.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che per disposizione inderogabile di legge sono riservati all'Assemblea.

L'organo amministrativo nomina il responsabile di esercizio ai sensi del Capitolato di gara e Contratto

di servizio e può nominare, procuratori "ad negotia" e procuratori speciali, anche tra i propri componenti, per determinare categorie di atti, definendone anche gli eventuali compensi.

Spetta al Presidente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi in giudizio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 13

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Presidente, od in sua assenza o impedimento il Consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno o necessario oppure quando anche un solo Consigliere o il Collegio Sindacale, se nominato, ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante nominato dal Presidente anche non in seno al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio deve essere indirizzata mediante telegramma o telefax lettera raccomandata e/o comunicazione scritta inviata tramite Posta Elettronica Certificata con almeno cinque tre giorni utili di preavviso ed indicando l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di ventiquattro ore con una delle modalità indicate al paragrafo precedente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di

sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 14

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.

Art. 15

COLLEGIO SINDACALE SINDACO O REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui è obbligatoria la presenza di un organo di controllo o di un revisore per disposizioni di legge, l'eventuale costituzione del Collegio Sindacale l'Assemblea dei Soci può deliberare la nomina di un sindaco o di un revisore dei conti, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Il Collegio è formato di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi.

La durata del mandato è di tre esercizi.

Art. 16

RECESSO ESCLUSIONE

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il Socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara di cui all'art. 5, e che pertanto, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili, fermi restando nei suoi confronti i vincoli ed obblighi contenuti nel Capitolato di gara e nel Contratto di servizio.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con comunicazione scritta inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Società, almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Spetta all'Assemblea, con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Ordinaria, constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il Socio receduto comunque non può sottrarsi agli impegni assunti nei confronti della Società, delle Amministrazioni pubbliche appaltanti e di terzi a meno che gli altri Soci si dichiarino formalmente disponibili a subentrare anche non in pro-quota e fatta salva l'accettazione della stazione appaltante medesima. È comunque impregiudicata la facoltà di recesso esercitabile al termine dell'affidamento del servizio di cui all'art. 5 pur a fronte di un atto di proroga della Società.

L'esclusione del Socio, subordinata al subentro nel servizio da parte di uno o più consorziati superstiti ed alla accettazione della stazione appaltante, è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del Socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, dei patti parasociali, del Contratto di servizio e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società, e/o con comunicazione inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Socio.

Al Socio receduto o escluso, fatta salva qualsiasi ragione di credito o risarcitoria della Società nei suoi confronti si applica quanto previsto dall'art. 2473 del c.c.

Per gli impegni già assunti dalla Società fino al

momento dell'esclusione, si applica nei confronti del Socio escluso quanto previsto in tema di recesso.

Art. 17
BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio dovrà redigersi, a cura degli amministratori, il bilancio ai sensi di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno ripartiti come segue:

- il 5% sarà destinato alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- il residuo verrà accantonato a riserva statutaria, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

Art. 18
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Massimo Roucco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Roucco', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text and a central emblem.